



Originale

CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

Codice Ente 10835	Numero 73	Data 13/10/2015
-----------------------------	---------------------	---------------------------

Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale

Oggetto: INDIRIZZI PER COSTITUZ., TRAMITE SCISSIONE DI INDECAST SRL, DI NEWCO SRL INTERAM. PARTECIP. DAL COMUNE CASTIGLIONE/STIV. CUI VERRA' ASSEGN. RAMO D'AZ. RELATIVO A GESTIONE S.I.I. INDIRIZZI PER SOTTOSCR. CONVENZ. CON TEA SPA PER CONFER. QUOTE NEWCO NEL CAPIT. TEA

L'anno 2015 addì 13 del mese di Ottobre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano :

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco	Alessandro Novellini	SI
Consigliere	Roberto Confalonieri	SI
Consigliere	Franklin Mazzoni	SI
Consigliere	Roberto Casari	SI
Consigliere	Graziella Gennai	SI
Consigliere	Giancarlo Zampieri	SI
Consigliere	Bruno Milani	SI
Consigliere	Joseph Tosin Taiwo	SI
Consigliere	Giovanni Tosi	NO
Consigliere	Alessandro Maghella	SI
Consigliere	Federico Ravelli	SI
Consigliere	Mario Gogliucci	SI
Consigliere	Enrico Volpi	SI
Consigliere	Alberto Bignotti	SI
Consigliere	Giuseppe Gnaccarini	SI
Consigliere	Nodari Erri	SI
Consigliere	Paolo Affinito	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Guido Perghem il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

Oggetto: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, TRAMITE SCISSIONE DI INDECAST SRL, DI NEWCO SRL INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CUI VERRA' ASSEGNATO IL RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL S.I.I. – INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON TEA SPA PER IL CONFERIMENTO DELLE QUOTE DELLA NEWCO SRL NEL CAPITALE DI TEA SPA ATTRAVERSO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-UDITO il Sindaco, dott. Alessandro Novellini, e la discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte;

-PREMESSO che:

-Con Decreto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova n. 54 del 24/11/2005, la suddetta Autorità ha deliberato di affidare, per quanto concerne l'Area 1, la gestione delle reti ed impianti alle società a controllo pubblico locale SISAM SPA e INDECAST SRL;

-In data 10.7.2007 veniva sottoscritto il contratto di servizio per la gestione ed il contratto di servizio per l'erogazione con Indecast Srl per la durata di venti anni a decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025;

-Con nota del 8.4.2014 il presidente dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova comunicava e concludeva nel ritenere non conforme ai principi comunitari riguardanti l'*in house providing* l'affidamento del S.I.I. chiedendo alla società Indecast di procedere alle azioni ritenute più opportune volte ad adempiere all'onere di adeguamento, ricordando che in difetto si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni nella L. 15/2014 (decadenza dell'affidamento);

-Indecast elaborava una nuova ipotesi organizzativa-societaria, che è stata sottoposta al parere dell'autorità d'ambito, consistente nella scissione parziale (o altro strumento giuridico) del ramo d'azienda alla società TEA spa (società di cui il Comune di Castiglione delle Stiviere è azionista) in cambio di azioni pari al valore di conferimento del ramo d'azienda attribuito con perizia, al fine che la stessa società Tea spa gestisca il SII tramite propria società partecipata;

-In data 26/03/2015, con deliberazione n. 10, (allegata alla presente deliberazione) il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova ha deliberato l'approvazione del progetto riguardante la cessione del ramo d'azienda del SII da Indecast Srl a TEA Spa o direttamente a Tea Acque Srl nonché la proroga della gestione dello stesso servizio da parte di Indecast sino al 31/12/2015;

-VISTI anche i pareri dei consulenti legali di Indecast Srl (avv. Alberto Arrigo Gianolio) e Tea (avv. Paolo Colombo), allegati alla presente deliberazione;

-CONSIDERATO:

-che con deliberazione C.C. n. 14 del 30.3.2015 veniva approvata la relazione tecnica e il piano di razionalizzazione delle società partecipate comprendente i seguenti indirizzi ad Indecast Srl con riferimento alla gestione del Servizio idrico Integrato: procedere alla cessione del ramo d'azienda del SII alla partecipata Tea Spa, o alla indirettamente partecipata Tea Acque Srl secondo quanto precedentemente indicato;

-che con deliberazione C.C. n. 39 del 4.6.2015 venivano inoltre forniti indirizzi a Indecast Srl riguardanti le proposte di sviluppo industriale, di miglioramento e di efficientamento dei servizi per il triennio 2015-2016-2017, tra cui i seguenti indirizzi riguardanti la gestione del S.I.I.:

“Procedere come da progetto approvato dall’ATO e indirizzi deliberati dal consiglio comunale con deliberazione 14/2015, alla scissione parziale (o con altro analogo strumento giuridico) trasferendo alla società beneficiaria:

a) i beni pertinenti al servizio idrico integrato compreso l’impianto di depurazione e con l’esclusione di quanto attiene l’impianto di trattamento rifiuti liquidi;

b) parte del personale operativo e amministrativo alla società beneficiaria.

Il Presidente del CdA di Indecast Srl informerà costantemente il Sindaco delle trattative con TEA spa per il trasferimento del ramo d’azienda del SII, e presenterà al Comune, tempestivamente in tempo utile ai fini del rispetto dei termini assegnati dall’Autorità d’Ambito, il progetto di conferimento contenente gli aspetti economici e patrimoniali dell’operazione e gli scenari futuri sulle conseguenze finanziarie, economiche e patrimoniali.”

-PRESO ATTO inoltre che:

a.-Tea spa è titolare di una partecipazione del 60% del capitale sociale di Tea acque Srl, società affidataria del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche SII) del sub ambito 2 in forza di delibera del 18.2.2005 della Conferenza d’Ambito AATO della provincia di Mantova e del conseguente contratto di servizio stipulato in data 28 giugno 2007;

b.-In data 6 ottobre 2014 Tea Spa e Indecast Srl hanno sottoscritto una lettera di intenti in forza della quale hanno convenuto di analizzare congiuntamente le possibilità di realizzazione di una partnership finalizzata all’integrazione tecnica, economica e societaria dei rispettivi Servizi Idrici Integrati, tesa a dare attuazione agli indirizzi impartiti dall’ATO della provincia di Mantova nel processo di revisione del piano d’ambito;

c.-Il gruppo di lavoro costituito a tal fine ha individuato un percorso comune idoneo a formalizzare la partnership citata mediante la strategia aggregativa che verrà infra meglio descritta;

-CONSIDERATO pertanto che si rende necessario determinare gli adempimenti preordinati a dare esecuzione al descritto processo di aggregazione tecnica economica e societaria dei rispettivi SII;

-RITENUTO opportuno procedere pertanto, in linea con i precedenti indirizzi formulati dal consiglio comunale con le deliberazioni n. 14 del 30.3.2015 e n. 39 del 4.6.2015, a:

1.-sottoscrivere una convenzione con Tea spa al fine di costituire una NewCo Srl per scissione di Indecast Srl a cui conferire il ramo d'azienda del SII le cui quote saranno cedute a Tea spa con un aumento di capitale riservato e come meglio precisato nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

2.-Conseguentemente, e in seguito alla sottoscrizione della convenzione, a costituire la NewCo Srl con la contestuale approvazione dello statuto;

3.-Il Comune di Castiglione delle Stiviere e Indecast Srl, sia congiuntamente, sia separatamente, per quanto di specifica competenza, a seguito della sottoscrizione della convenzione, si impegneranno a nominare in accordo con Tea SpA uno o due esperti indipendenti che predispongano, anche nell'ipotesi in cui la Legge non ne preveda l'obbligatorietà, una relazione ex art. 2501 sexies C.C., (così come richiamato dall'art. 2506 ter C.C.) che illustri e valuti dettagliatamente le attività, le passività e i contratti attivi e passivi costituenti il ramo d'azienda oggetto, in sede di scissione, dell'assegnazione a NewCo Srl e che contenga, inoltre, la valutazione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della NewCo Srl assegnataria;

-PRESO ATTO che l'operazione proposta con la presente deliberazione di indirizzo consente in termini generali di:

a.-Conferire la gestione del SII a Tea spa che l'Ente di Governo ha già dichiarata idonea per la gestione del SII, tramite propria società partecipata, nell'ambito territoriale della provincia di Mantova e il cui affidamento del servizio idrico è ritenuto conforme all'ordinamento comunitario;

b.-Realizzare una gestione ottimale in riferimento alle dimensioni territoriali, il numero delle utenze servite, le capacità di investimento realizzabili, la realizzazione di economie di scala nella gestione, l'ottenimento di migliori performance di qualità e efficacia;

c.-Facilitare la riduzione del numero di gestori nell'ambito territoriale provinciale e il processo di individuazione di un futuro gestore unico in sintonia con i principi previsti dalle recenti norme modificative del Testo Unico Ambientale, in quanto la presente operazione consentirà successive operazioni di aggregazione societaria di società che gestiscono il SII;

d.-Essere in piena sintonia con gli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali introdotti dalla legge di stabilità 2015, legge 190/2014, comma 611, ed in particolare il criterio di cui alla lett. d): aggregazione di società di SPL a rilevanza economica; e alla lett. e): contenimento dei costi di funzionamento.

L'operazione, inoltre, in specifico, consentirà di:

a.-Trasferire un ramo d'azienda di Indecast Srl rappresentato da beni indisponibili destinati al SII;

b.-Ridurre in modo sensibile l'indebitamento di Indecast Srl;

c.-Incrementare sensibilmente la partecipazione in TEA spa con i conseguenti vantaggi che ne possono derivare sia in termini di accrescimento del patrimonio del Comune, che in termini di futuro flusso di distribuzione di dividendi.

-RICHIAMATO l'art. 3 - comma 27 - della legge 244/2007 che dispone *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto*

attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza."

-PRESO ATTO che la NewCo Srl sarà costituita per la gestione dell'attività istituzionale del SII, e pertanto sussistono i presupposti di cui al comma 27 citato; che comunque, la intera partecipazione della stessa, sulla base dello schema di convenzione in approvazione, sarà ceduta a Tea spa, incrementando la partecipazione del Comune in quest'ultima società; ne consegue che a conclusione del percorso previsto con l'approvazione della presente deliberazione, il Comune di Castiglione delle Stiviere non avrà aumentato il numero delle società alle quali partecipa;

-DATO ATTO che responsabile del procedimento è il dirigente dell'area finanziaria, dott. Giulio Pinchetti;

-VISTO il vigente statuto comunale;

-VISTO il D.Lgs. 267/2000;

-VISTI gli allegati pareri favorevoli del dirigente dell'area finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

-VISTO l'art. 134, 4° comma, del Tuel 18.8.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti necessari al fine di realizzare l'operazione in oggetto;

-UDITA la cons. Graziella Gennai (cg. PD) la quale a nome del proprio gruppo esprime apprezzamenti riconoscendo l'impegno ed il lavoro svolto con competenza dall'Amministrazione comunale e dai dirigenti Indecast, ritenendo che la costituzione della NewCo per la gestione del SII sia operazione conveniente. Dichiarò infine voto favorevole;

-Con voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 6 (Confalonieri, Gnaccarini, Volpi, Bignotti, Nodari, Affinito), espressi nei modi e forme di legge, da n. 15 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,

DELIBERA

1.-DI APPROVARE lo schema di convenzione, di cui all'allegato A), tra Comune di Castiglione delle Stiviere, Indecast Srl e Tea Spa finalizzato a costituire una NewCo Srl per scissione di Indecast Srl alla quale conferire il ramo d'azienda del SII, le cui quote saranno successivamente cedute a Tea spa, con un aumento di capitale riservato e come meglio precisato nello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione.

2.-DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione con Indecast Srl e Tea spa di cui al punto 1), e a partecipare alle assemblee di Indecast Srl necessarie per la costituzione della NewCo Srl per scissione, come precisato in premessa.

3.-DI DARE INDIRIZZO ad Indecast di predisporre il progetto di scissione con i relativi dati contabili.

4.-DI SOTTOPORRE a successive deliberazioni del consiglio comunale il progetto di scissione, lo statuto della NewCo Srl e il successivo conferimento in TEA Spa.

5.-DI INVIARE copia della presente deliberazione all'organo di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale del SII della Provincia di Mantova, precisando che il Comune si atterrà ad eventuali pareri e prescrizioni che potranno essere formulati dall'Autorità d'Ambito stessa.

Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,

DELIBERA

6.-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Originale

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Confalonieri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Perghem

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 16/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castiglione delle Stiviere,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Perghem

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva il per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma,
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Castiglione delle Stiviere,

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Provincia di Mantova

Via Cesare Battisti, 4 – Palazzo Gonzaga – Tel. 0376.6791 – Fax 0376.670466

Proposta di deliberazione

Oggetto:

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, TRAMITE SCISSIONE DI INDECAST SRL, DI NEWCO SRL INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CUI VERRA' ASSEGNATO IL RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL S.I.I. – INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON TEA SPA PER IL CONFERIMENTO DI QUOTE DELLA NEWCO SRL NEL CAPITALE DI TEA SPA ATTRAVERSO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Giulio Pinchetti



UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Giulio Pinchetti



Allegato alla deliberazione n. CC 77 del

13 OTT. 2015

Convenzione

tra

Tea s.p.a., con sede in Mantova via Taliercio n. 3, in persona del Presidente e Rappresentante Legale pro tempore Dott. Luigi Gualerzi, domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede della Società

e

Il Comune di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere, via Battisti 4, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Alessandro Novellini, domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede municipale

e

Indecast s.r.l. con sede in Castiglione delle Stiviere, via Gerra, in persona del Presidente e Rappresentante Legale Ilario Gavioli domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede della Società

di seguito anche definiti congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- A. Tea spa è titolare di una partecipazione del 60% del capitale sociale di Tea acque srl, società affidataria del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche SII) del sub ambito zona omogenea 2 in forza di delibera del 18 novembre 2005, n. 2 della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Mantova e del conseguente contratto di servizio stipulato in data 28 giugno 2007;
- B. Il Comune di Castiglione delle Stiviere è titolare del 100% del capitale sociale di Indecast srl, società affidataria del servizio idrico integrato del sub ambito riguardante il territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, fino al 28.11.2025, in forza del decreto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova n. 54 del 24.11.2005 e del contratto di servizio stipulato in data 10.7.2007;

- C. I risultati delle analisi ricognitorie dell'ATO, svolte nel 2013 nel corso della revisione del Piano d'ambito della Provincia di Mantova, hanno evidenziato che l'attuale gestione Indecast del ciclo idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere non è ritenuta coerente con l'ordinamento comunitario, talché l'Autorità d'ambito ha auspicato che la stessa società ponga in essere tutte le opportune operazioni, anche societarie, idonee a renderne conforme l'affidamento;
- D. In data 6 ottobre 2014 Tea spa e Indecast srl hanno sottoscritto una lettera di intenti, in forza della quale hanno convenuto di analizzare congiuntamente le possibilità di realizzazione di una partnership finalizzata all'integrazione tecnica, economica e societaria dei rispettivi Servizi Idrici Integrati, tesa a dare attuazione agli indirizzi impartiti dall'ATO della provincia di Mantova nel processo di revisione del piano d'ambito.
- E. Il gruppo di lavoro costituito a tal fine ha individuato un percorso comune, idoneo a formalizzare la partnership citata mediante la strategia aggregativa che verrà infra meglio descritta;
- F. Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha condiviso tale strategia aggregativa e, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate, con delibera c.c. nr. 14 del 30/3/2015, ha approvato tra l'altro un indirizzo riguardante la cessione del ramo d'azienda del SII di Indecast srl a Tea spa o a Tea acque srl, in conformità alla deliberazione nr. 10 del 26/3/2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità dell'ATO della provincia di Mantova, che ha stabilito quale termine di completamento dell'operazione il 31/12/2015;
- G. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, con delibere di Consiglio Comunale n. del, ha approvato lo schema della presente convenzione e lo schema di statuto della New.Co. da costituire tramite scissione di Indecast srl, meglio descritta nelle clausole che seguono;
- H. Si rende quindi necessario determinare gli adempimenti preordinati a dare esecuzione al descritto processo di aggregazione tecnica economica e societaria dei SII di cui ai precedenti punti A. e B.;

TUTTO CIO' PREMESSO, A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto dell'accordo.

- 1.1 Le Parti s'impegnano a dare corso agli adempimenti indicati nella presente convenzione, al fine di attuare il progetto di integrazione ed aggregazione tecnica economica e societaria degli SII richiamati in premessa, entro il termine del 31/12/2015 o, comunque, nel più breve tempo possibile. Tale progetto si sostanzia in estrema sintesi: (i) nella costituzione tramite scissione di Indecast Srl di una società a responsabilità limitata (di seguito NewCo srl) interamente partecipata dal Comune di Castiglione, cui verrà assegnato il **ramo di azienda** relativo alla gestione del SII di detto comune e (ii) nella sottoscrizione da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere di un aumento di capitale riservato di Tea spa mediante conferimento delle quote di tale NewCo srl.

Art. 2. Impegni di Tea SpA.

- 2.1 Tea spa, alle condizioni e nei termini di cui alla presente Convenzione, si impegna a deliberare un aumento di capitale sociale riservato al Comune di Castiglione delle Stiviere, da liberarsi mediante conferimento di quote rappresentative del 100% del Capitale Sociale di NewCo srl.

Art. 3. Impegni del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Indecast srl.

- 3.1 Il Comune di Castiglione delle Stiviere e Indecast srl, sia congiuntamente, sia separatamente, per quanto di specifica competenza, nonché alle condizioni e nei termini di cui alla presente Convenzione, si impegnano a realizzare una operazione di scissione (di seguito "scissione" o "operazione di scissione") della Società Indecast srl, all'esito della quale venga costituita la NewCo srl, assegnataria del ramo d'azienda relativo alla gestione del Servizio Idrico Integrato nel comune di Castiglione delle Stiviere (di seguito "ramo d'azienda").
- 3.2 E' espressamente inteso che detto ramo d'azienda, ad eccezione dei debiti verso istituti finanziari così come di seguito specificato, sarà esclusivamente costituito dalle attività, passività, diritti, obbligazioni, elementi e cespiti qui di seguito indicati, con espressa tassativa esclusione di ogni altra attività, passività e rapporto. In particolare, faranno parte del ramo d'azienda (di seguito "elementi inclusi"):

Attivo da trasferire:

- a) ogni bene immobile e mobile, materiale ed immateriale, comprese le attrezzature, relativo, necessario e/o utile per lo svolgimento del servizio idrico integrato, così come descritto nell'elenco analitico sottoscritto dalle parti prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- b) il magazzino nella consistenza che il medesimo presenterà alla data di effetto della scissione, con la specificazione che detta consistenza è individuabile nell'elenco analitico, sottoscritto dalle Parti per accettazione, prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- c) i depositi cauzionali, se esistenti alla data di effetto della scissione;

Passivo da trasferire:

- d) I debiti per TFR, per ratei per ferie, per permessi, per tredicesima e quattordicesima mensilità e relativi contributi, aggiornati alla data di effetto della scissione, relativi al personale effettivamente addetto al ramo d'azienda, individuato come "Dipendenti Inclusi" nell'elenco analitico, sottoscritto dalle Parti per accettazione, prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- e) i debiti nei confronti degli Utenti per depositi cauzionali versati a Indecast srl dai titolari delle utenze di cui alle posizioni contrattuali infra descritte, aggiornati alla data di effetto della scissione;
- f) i debiti verso istituti finanziari attinenti direttamente o indirettamente all'attività del ramo d'azienda, descritti nell'elenco analitico, sottoscritto dalle Parti per accettazione, prima della sottoscrizione della presente convenzione;

Posizioni Contrattuali attive da trasferire:

- g) I contratti dai quali deriva l'affidamento del servizio idrico integrato ovvero che ne costituiscono esecuzione, con esclusione di altri contratti di durata con prestatori di servizi o di contratti di altra natura. In particolare:
- i contratti relativi alle utenze, civili ed industriali ("Utenti"), regolarmente allacciate alla data di effetto della scissione, con la specificazione che l'elenco analitico di tali utenze, suddiviso tra civili ed industriali, sarà contenuto su apposito supporto informatico che sarà predisposto e reso disponibile alla NewCo entro la data di effetto della scissione e che conterrà tutti i dati necessari alla corretta gestione dei contratti stessi;
 - il contratto di smaltimento dei rifiuti speciali liquidi relativo alla depurazione dei rifiuti derivanti dall'impianto "Bottini", sottoscritto dalle parti (Indecast srl e Tea spa) prima della sottoscrizione della presente convenzione;
 - Il contratto di smaltimento dei reflui dalla società Biociclo srl;
 - gli altri contratti attivi così come descritti nell'elenco analitico sottoscritto dalle Parti per accettazione prima della sottoscrizione della presente convenzione;

Posizioni Contrattuali passive e autorizzazioni da trasferire:

- h) i contratti di lavoro relativi ai dipendenti addetti al ramo d'azienda che sono stati individuati ai sensi dell'art. 2112 c.c. e per effetto di quanto previsto dall'art.173 del D.lgs. 152/2006 ("Dipendenti Inclusi"), nominativamente individuati nell'elenco analitico, sottoscritto dalle parti per accettazione, prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- i) i contratti relativi ai debiti verso istituti finanziari di cui alla precedente lettera " E " che saranno individuati di comune accordo tra le parti;
- j) il contratto di conduzione del depuratore (incluso nel ramo di azienda) come da bozza che verrà concordata tra le parti interessate (Indecast srl e Tea spa) prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- k) i contratti relativi alle polizze fideiussorie correlati con le autorizzazioni necessarie all'esercizio del SII, individuati nell'elenco analitico che, sarà sottoscritto dalle Parti per accettazione prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- l) tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio del Servizio Idrico Integrato individuate nell'elenco analitico sottoscritto dalle Parti per accettazione prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- m) gli altri contratti passivi così come descritti nell'elenco analitico sottoscritto dalle Parti per accettazione per accettazione prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art 4. Altri impegni del Comune di Castiglione delle Stiviere.

- 4.1 Il Comune di Castiglione delle Stiviere, alle condizioni e nei termini di cui alla presente Convenzione, si impegna a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di

Tea spa di cui al precedente Art. 2, conferendo la totalità delle quote possedute nella NewCo.

Art 5. Altri impegni del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Indecast srl.

5.1 Il Comune di Castiglione delle Stiviere e Indecast srl, sia congiuntamente, sia separatamente per quanto di specifica competenza, si impegnano inoltre a:

- nominare in accordo con Tea spa uno o due esperti indipendenti che predispongano, anche nell'ipotesi in cui la Legge non ne preveda l'obbligatorietà, una relazione ex art. 2501 sexies C.C., (così come richiamato dall'art. 2506 ter C.C.) che illustri e valuti dettagliatamente le attività, le passività e i contratti attivi e passivi costituenti il ramo d'azienda oggetto, in sede di scissione, dell'assegnazione a NewCo srl e che contenga, inoltre, la valutazione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della NewCo srl assegnataria;
- adottare, nella realizzazione dell'operazione di scissione, e in particolare all'atto dell'assegnazione del ramo d'azienda a NewCo srl, tutti gli accorgimenti e tutte le precauzioni volte ad ottenere a favore di NewCo srl le necessarie dichiarazioni, garanzie, manleve e ad evitare a carico o a danno di NewCo srl l'insorgere di potenziali problematiche e/o costi con riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alle garanzie circa l'esistenza e la proprietà dei beni, alle garanzie circa la regolarità degli adempimenti contabili fiscali e contributivi, all'esistenza di tutte le necessarie autorizzazioni e consensi, alla mancanza di contenziosi, alla necessità che i dipendenti inclusi abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., alle garanzie circa il sostenimento di eventuali costi da riaddebitare a Indecast srl, alla lettura dei contatori, all'immissione nei contratti da parte di NewCo srl, alla corretta e tempestiva fatturazione dei consumi e dei servizi ai Clienti/Utenti;
- adottare ogni accorgimento utile, necessario ed opportuno affinché NewCo srl possa fatturare i consumi agli utenti e ai clienti dal 1 gennaio 2016;
- scegliere di comune accordo con Tea Spa il Notaio rogante l'atto di scissione.

Art 6. Altri impegni e dichiarazioni delle Parti.

6.1 Le parti si impegnano a porre in essere ogni utile sinergia finalizzata alla positiva e corretta realizzazione di tutto quanto previsto nella presente convenzione.

6.2 Tea spa, il Comune di Castiglione delle Stiviere ed Indecast srl dichiarano di aver piena facoltà e diritto ad eseguire gli atti e le operazioni previste nella presente Convenzione, avendo ottenuto da tutti gli organi competenti le necessarie autorizzazioni e i necessari consensi.

Art. 7. Foro esclusivo competente

7.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

Art. 8. Clausole finali.

- 8.1 La presente convenzione sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, fra le parti, e costituisce l'unico accordo esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.
- 8.2 Ogni eventuale modifica della presente convenzione sarà efficace e vincolante tra le Parti solo se concordata e formalizzata per iscritto.
- 8.3 La eventuale nullità parziale di quanto previsto nel presente Accordo o la eventuale nullità di singole clausole o di singole previsioni non comporta la nullità dell'intera presente Convenzione.
- 8.4 La presente convenzione continuerà a produrre effetti in capo alle parti per tutte quelle clausole da cui sorgono obbligazioni destinate a sopravvivere alla stipula degli atti in essa previsti e di eventuali ulteriori accordi di esecuzione della stessa.
- 8.5 L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla presente convenzione.
- 8.6 Ogni comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere inviata all'indirizzo della sede legale di ciascuna delle parti.
Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento se inviate per posta con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
- 8.7 Il presente Accordo è stato oggetto di trattativa specifica tra le Parti e le singole clausole sono state discusse e ben comprese dalle stesse.
- 8.8 Il presente Accordo è sottoscritto in 3 (tre) originali, uno per ciascuna Parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data,

Tea Spa

Comune di Castiglione delle Stiviere

Indecast srl



COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 10 del 26/03/2015

OGGETTO :

Parere dell'Azienda Speciale alla proposta di adeguamento pervenuto dal Gestore INDECAST S.r.l. in relazione alla Relazione ai sensi dell'Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" di Mantova n. 33 del 20/12/2013 e successiva Deliberazione n. 2 del 16/01/2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore 16 e minuti 30, presso la sala Consiliare (Provincia), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della provincia di Mantova, allo scopo convocato dal Presidente Sig. **ROVEDA CANDIDO**.

Risultano presenti alla seduta i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROVEDA CANDIDO	Consigliere	X	
CATTANEO CARLO	Consigliere	X	
LANFREDI GABRIELE	Consigliere		X
REBUSCHI GIORGIO	Consigliere	X	
ZACCHI FABIO	Consigliere	X	
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario **Francesco Peri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ROVEDA CANDIDO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale n. 21 del 27-12-2010 ad oggetto: "Modifiche alla L.R. 12 Dicembre 2003, n. 26 in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 21/12/2011, ad oggetto: "Costituzione di un'Azienda Speciale, denominata "Ufficio d'Ambito di Mantova", per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della provincia di Mantova. Approvazione Statuto";

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 20/12/2013 ad Oggetto "Relazione sull'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova (ai sensi dell'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012) e ricognizione delle gestioni esistenti del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 49, comma 6, lett. a) della L.R. Lombardia n. 23/2006 e s.m.i.);

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2015 ad Oggetto "Parere dell'Azienda Speciale alla proposta di adeguamento pervenuta del Gestore INDECAST S.r.l. in relazione alla Relazione ai sensi dell'Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 – Oneri di Adeguamento – Art. 13, Comma 3 del D.L. 150/2013 conv. con modif. in L. n. 14/2014 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" di Mantova n. 33 del 20/12/2013";

Considerato che nel Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015, al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, veniva presentato l'aggiornamento delle ricognizioni delle gestioni esistenti, alla luce delle novità normative in materia di servizi pubblici locali ed alcune riflessioni per la predisposizione del Modello Gestionale nell'attività di Revisione del Piano d'Ambito in corso;

Considerato che nel corso dell'incontro si era convenuto di procedere ad un confronto con i Gestori affidatari, convocati successivamente in data 16 marzo 2015 in distinte audizioni presenti oltre i membri del Consiglio di Amministrazione, la Provincia di Mantova e Presidente e Vice-Presidente della Conferenza dei Comuni;

Considerato che durante l'incontro, sia il Gestore INDECAST S.r.l. che il gestore TEA Acque S.r.l., manifestavano la volontà di procedere ad un'operazione di scissione di INDECAST S.r.l. per successiva incorporazione in TEA Acque S.r.l. o TEA S.p.A., operazione che nasce dalla lettera di intenti tra le Società del 6 ottobre 2014 (*Allegato 1*);

Considerato che durante l'incontro i due gestori consegnavano una breve nota esplicativa del progetto (*Allegato 2*);

Considerato che già il Consiglio di Amministrazione di INDECAST S.r.l., in data 5 Marzo 2015, approvava tra le linee programmatiche di riorganizzazione aziendale da proporre all'Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere, il progetto di scissione e successiva incorporazione sopracitato (*Allegato 3*);

Considerato che, in data 20 marzo 2015, (*Allegato 4*), la Società INDECAST S.r.l. avanzava a questa Azienda Speciale istanza di proroga per la gestione del Servizio Idrico Integrato, considerata la scadenza delle operazioni di conformità prospettata dalla Azienda Speciale con Deliberazione n. 2 il 16 gennaio 2015 al 31 marzo 2015, al fine di procedere al progetto di unificazione tra il gestore TEA Acque S.r.l. ed INDECAST S.r.l., richiedendo inoltre formale parere all'Ente d'Ambito;

Considerato che, alla richiesta sopracitata la Società INDECAST S.r.l., allegava parere

congiunto dei legali incaricati dalle rispettive società (*Allegato 5*), a supporto della coerenza normativa di quanto proposto;

Considerato che, gli uffici dell'Azienda Speciale al fine di una formale espressione di regolarità tecnica hanno ritenuto di acquisire autonomamente un parere legale (*Allegato 6*) all'avv. David Benedetti, che ha supportato l'Azienda Speciale nella verifica delle conformità delle gestioni esistenti e sta supportando gli uffici nella stesura del Capitolo relativo al Modello Gestionale del Piano d'Ambito in fase di revisione;

Considerato che le tematiche in oggetto sono state di recente interessate dal D.L. n. 133/2014 conv. con modif. in L. n. 164/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, poi dalla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), in funzione di una finalità di accelerazione del processo che dovrà condurre - entro termini tendenzialmente certi e predeterminati - all'organizzazione del SII mediante gestori unici per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).

Considerato che dal combinato disposto delle norme sopra menzionate, come relazionato nel parere legale dell'Avv. David Benedetti, consegue che il Legislatore ha stabilito:

- (i) *la successione ex lege (al momento della stessa entrata in vigore del Decreto) del gestore di SII in tutte quelle gestioni afferenti i singoli segmenti del servizio idrico o altre gestioni esistenti non conformi all'interno dell'ambito;*
- (ii) *l'ulteriore successione ex lege (ma con diverse ed ulteriori tempistiche individuate nelle originarie scadenze contrattualmente previste) nelle ulteriori gestioni esistenti risultanti conformi (circostanza non di specifico rilievo nel nostro caso);*
- (iii) *una specifica ed ulteriore successione (a titolo universale o particolare) in esito ad eventuali operazioni societarie, mediante procedure trasparenti, tra gestori esistenti di servizi pubblici locali, ivi comprese quelle di fusione e/o acquisizione, cessione/conferimento di ramo di azienda.*

Ovvero che, in altri termini, sia possibile ritenere che il Legislatore abbia previsto:

- *da un lato, in forza del meccanismo normativo della successione "d'ufficio", ex art. 172, comma 2 del Codice dell'Ambiente, il soggetto riconosciuto gestore del servizio idrico integrato da parte dell'ente d'ambito succederà in quelle ulteriori gestioni non conformi all'interno dell'ambito (o sub-ambito) e ciò in stretta correlazione con la funzione primaria del perseguimento, all'interno dell'ambito, dell'obiettivo finale dell'unicità della gestione;*
- *dall'altro lato, ha rimesso all'iniziativa privata (e specificamente negoziale) degli operatori economici gestori ed alla loro connessa manifestazione di volontà di accorpamento gestionale (anche mediante istanza all'ente d'ambito), uno specifico duplice effetto normativo: (i) la successione tra gestori, seppure in modo trasparente ed in correlazione alla verifica da parte dell'ente d'ambito sulla temuta "qualitativa" del gestore e (ii) la estensione dei termini di durata delle gestioni che, a seguito della presentazione di una istanza motivata all'ente d'ambito potrà essere oggetto di estensione;*

tutto ciò ai fini della concreta idoneità e virtuosità di tali effetti sul tendenziale conseguimento del reintrodotta obiettivo di unicità di gestione che, di per sé, legittima anche il superamento della frammentazione delle gestioni in funzione delle aree di originario affidamento.

Ritenuto di condividere le conclusioni del parere legale che ritengono l'operazione prospettata coerente con il dettato normativo.

Valutato quindi che, nulla osta da parte di questo Consiglio di Amministrazione, alla prospettata operazione societaria straordinaria tra le società INDECAST srl e Tea Spa (o Tea acque srl), che prosegue nel percorso già a suo tempo stabilito nel modello gestionale del Piano d'Ambito del 2004 di individuazione di un unico gestore nell'Ato della Provincia di Mantova;

Ritenuto che il nulla osta debba essere condizionato da una vincolante tempistica dell'intervento prospettato, ribadendo che in difetto l'affidamento alla società INDECAST srl possa essere considerato decaduto;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente Deliberazione al fine di dare corso da subito agli adempimenti conseguenti (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, espresso dal direttore dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova, Ing. Francesco Peri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito",

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. che nulla osta, per quanto di competenza dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito, al progetto di operazione prospettata dall'affidatario del Servizio Idrico Integrato di questo A.T.O., INDECAST S.r.l., così come illustrato nelle premesse parte integrante della presente;
2. di stabilire un termine per la conclusione del procedimento che, in ogni caso, dovrà completarsi entro e non oltre il 31/12/2015, previa comunicazione all'Ente di governo dell'A.T.O.;
3. che INDECAST S.r.l. dovrà comunicare formalmente all'Azienda e all'Ente di governo dell'A.T.O. la conclusione della fasi di esecuzione del progetto comunque con cadenza di 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, al fine di poter consentire alla stessa ogni eventuale intervento dovuto o opportuno;
4. che, in mancanza della conclusione del procedimento, in conformità al punto che precede, l'affidamento nei confronti di INDECAST S.r.l. dovrà intendersi decaduto ex lege, con ogni conseguenza in ordine alle azioni da intraprendere da parte dell'Ente di governo dell'A.T.O. sia in ordine allo scioglimento di ogni vincolo contrattuale sia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 133/2014 conv. con modif. in L. n. 164/2014;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Mantova per 15 giorni consecutivi e trasmessa ad INDECAST S.r.l., Provincia di Mantova e comune di Castiglione delle Stiviere per i provvedimenti di competenza.

*o*o*o*

Con successiva, unanime, separata, palese votazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

*o*o*o*

Avv. ALBERTO ARRIGO GIARDINO
Via Acerbi, 27 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 328555 - Fax 0376 221235
Cod. Fisc. GNL LRT 58E25 E8971
Partita IVA 02050160205

Prof. Avv. PAOLO COLOMBO
Via Principe Amedeo n. 22
46100 MANTOVA
Tel. 0376.3761 - 0376.379667
paolo.colombo@studioprincipe.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 73
CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 13 OTT. 2015

Mantova, 18 marzo 2015

Spett.le
TEA Acque S.r.l.
Via Taliercio, 3
46100 MANTOVA

Spett.le
Indecast S.r.l.
Via Gerra, n.c.m.
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Servizio idrico integrato.

1. I quesiti.

A seguito dell'incontro tenutosi il 3 febbraio 2015 le due società in indirizzo hanno conferito ai sottoscritti l'incarico di redigere il presente parere congiunto, al fine di accertare:

a) Se la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere, attualmente affidata a Indecast S.r.l., società interamente partecipata da detto Comune, possa venire trasferita a Tea Acque S.r.l. in forza di cessione di ramo d'azienda o di altro analogo atto di natura civilistica, stipulato direttamente con tale società operativa, ovvero con la holding TEA S.p.a.;

b) Se detto trasferimento possa avvenire a prescindere dal ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica..

2. La ricostruzione in via di fatto della fattispecie oggetto del presente parere.

Ai fini della miglior comprensione della vicenda che ci occupa, ricordiamo in via di fatto ed in dettaglio, nei limiti della documentazione e delle informazioni forniteci e di quanto qui più rileva, che:

- Indecast S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal solo

Comune di Castiglione delle Stiviere, che attualmente gestisce il Servizio idrico integrato di detto Comune, in forza di affidamento diretto disposto dall'Amministrazione comunale;

- Il Piano d'Ambito della Provincia di Mantova prevede, al capitolo G "*Il modello gestionale*", la possibilità di gestione dell'ambito in tre zone omogenee, quale passaggio funzionale ed intermedio per un successivo processo di riorganizzazione dell'intero Ambito, mediante affidamento ad un unico gestore;
- Con delibera 18 novembre 2005, n. 2 la Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Mantova ha individuato il modello gestionale del Servizio idrico integrato del territorio provinciale, suddividendolo in tre Zone omogenee ed individuando per ciascuna di esse i seguenti gestori del Servizio: Zona omogenea 1 – Indecast S.r.l. e SISAM S.p.a.; Zona omogenea 2 – TEA S.p.a. e A.SE.P. S.p.a.; Zona omogenea 3 – AIMAG S.p.a.;
- Nelle more della sottoscrizione del contratto, TEA S.p.a. ha scorporato il proprio ramo d'azienda relativo al settore idrico, creando Tea Acque S.r.l.;
- Tea Acque S.r.l. è oggi una società mista, che gestisce il Servizio idrico integrato di numerosi Comuni della Provincia di Mantova tramite il proprio socio industriale Acque della Concordia S.r.l., socio scelto all'esito di una gara a doppio oggetto aggiudicata il 25 settembre 2013;
- Con deliberazione del Consiglio di amministrazione 20.12.2013, n. 33, l'Autorità dell'A.T.O. della Provincia di Mantova approvava, trasmettendone copia alla Provincia di Mantova per gli adempimenti di competenza, la relazione di cui all'art. 20 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012, sull'affidamento del Servizio idrico integrato, con ricognizione delle gestioni esistenti;
- In tale relazione era evidenziato, con riferimento alla gestione di Indecast, l'esercizio, da parte della società medesima, di altre attività non connesse e neppure compatibili con il Servizio idrico integrato, in contrasto con il disposto dell'art. 151, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006;
- Sulla base di tale rilievo l'A.T.O. invitava Indecast a porre in essere gli adempimenti necessari, al fine di ricondurre a legge la gestione di tale Servizio, fissando a tal fine il termine del 31 marzo 2015;
- In questa prospettiva, Indecast e Tea Acque hanno dato corso ad una serie di verifiche preliminari, volte ad accertare la sussistenza dei presupposti per trasferire a Tea Acque la gestione del Servizio idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere, mediante cessione del relativo ramo d'azienda, o altro, analogo atto di natura civilistica, da stipularsi direttamente con tale società operativa; ovvero con la holding TEA S.p.a., di cui il Comune di Castiglione delle Stiviere è già socio.

3. La risposta ai quesiti.

a) Se la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere, attualmente affidata a Indecast S.r.l., società interamente partecipata da detto Comune, possa venire trasferita a Tea Acque S.r.l. in forza di cessione di ramo d'azienda o di altro analogo atto di natura civilistica, stipulato direttamente con tale società operativa, ovvero con la holding TEA S.p.a..

Il quesito in esame si sostanzia nello stabilire se TEA Acque abbia le caratteristiche richieste dalla legge per gestire il servizio idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere, in forza di un subentro conseguente all'acquisto, direttamente da parte della stessa TEA Acque, ovvero da parte della holding TEA S.p.a. (che poi provvederà a trasferirlo a detta società operativa), dell'omologo ramo d'azienda di Indecast.

Riteniamo che il quesito possa avere risposta positiva per varie e concorrenti ragioni.

Rileviamo, a tale proposito, che TEA Acque è già oggi affidataria del medesimo servizio, nel territorio dei Comuni compresi nell'area omogenea 2 (denominata medio mantovano e viadanese), in esito ad affidamento diretto, avvenuto a favore di TEA S.p.a., e al successivo scorporo del relativo ramo d'azienda di cui si è detto in precedenza, ed ha posto a gara il servizio stesso nell'ambito di una gara a doppio oggetto, così uniformandosi alla vigente normativa europea e al disposto dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 178/2011, convertito in l. n. 221/2011.

La stessa ha quindi ad ogni effetto veste di gestore del servizio in argomento e soddisfa, nella relativa gestione, i presupposti di ordine organizzativo richiesti dalla normativa europea e domestica vigenti.

Ebbene, l'art. 172, comma 2 del d. lgs. n. 152/2006 prevede, come principio di carattere generale, che, alla cessazione delle gestioni esistenti, il gestore del servizio idrico integrato subentri agli ulteriori soggetti, operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Tale processo di aggregazione è coerente con quanto previsto al Capitolo G del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova, già in precedenza richiamato, nella prospettiva del futuro affidamento dell'intero servizio su base provinciale ad un unico gestore.

Il successivo comma 3 conferma sostanzialmente, anche in sede di prima applicazione e con differenze che non assumono rilievo nell'economia della presente vicenda, il meccanismo testè menzionato, al dichiarato scopo di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

Detta previsione normativa risulta espressamente riferita alle gestioni conseguenti ad affidamenti effettuati in conformità alla normativa vigente, ma è evidente che la stessa trova applicazione anche nel caso di gestioni difformi da detta normativa. La *ratio* della norma non consiste infatti nel distinguere tra l'uno e l'altro tipo di gestione, ma nel garantire che alla scadenza delle stesse, e a prescindere dal fatto che detta scadenza sia conforme a legittime previsioni contrattuali, o sia disposta per legge come conseguenza dell'accertata illegittimità della gestione, trovi applicazione il citato principio di unicità della gestione.

Sotto altro profilo, merita rilevare che l'art. 1, comma 609 della l. n. 190/2014, richiamato nella delibera n. 1/2015 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito" di Mantova, si applica dichiaratamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di cui si propone di *"promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale"*. A tal fine, detta disposizione ha introdotto, dopo il comma 2 dell'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, il comma 2 bis, ai sensi del quale *"L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze stabilite"*.

Tale previsione normativa sembra palesemente applicarsi all'ipotesi che ci occupa. Detta ipotesi, infatti, prevede che un operatore economico (Tea Acque), in grado di garantire il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente (circostanza, questa, accertata dalla stessa Autorità d'ambito), succeda al precedente concessionario (Indecast) nella gestione del servizio idrico, a seguito di un'operazione societaria effettuata con procedura trasparente. Tale operazione societaria può consistere nella cessione del ramo d'azienda relativo a tale servizio, direttamente a TEA Acque, ovvero alla holding TEA S.p.a. - di cui il Comune di Castiglione delle Stiviere è già socio -, che poi provvederà a trasferirlo alla società operativa.

Per cui, conclusivamente, può ritenersi che il disposto delle norme in argomento consenta, da un lato, a TEA Acque di subentrare ad Indecast nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere; dall'altro, che detta successione possa avvenire in forza dell'ipotizzata operazione societaria, consistente nella cessione del relativo ramo d'azienda, con le diverse modalità cui si è fatto cenno in precedenza.

* * * * *

Ferme le considerazioni di carattere generale fin qui formulate, necessita a questo punto rilevare che la soluzione ipotizzata non trova ostacolo nella circostanza che il Servizio idrico integrato dei restanti comuni, compresi nella Zona omogenea 1, risulta affidato a società diversa da Tea Acque, e cioè a SICAM S.r.l..

La delibera 18 novembre 2005, n. 2 della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Mantova, citata in precedenza, nell'individuare il modello gestionale del Servizio idrico integrato del territorio provinciale, e nel sancire la volontà di dare corso ad un processo di riorganizzazione dell'intero Ambito, mediante affidamento del servizio ad un unico gestore, non ha previsto (né poteva farlo) alcuna forma di successione automatica fra i gestori della medesima Zona omogenea. Tanto è vero che, con specifico riferimento alla zona omogenea 1, si è limitata ad invitare i gestori Indecast e Sisam a "realizzare forme di collaborazione e sinergia", analogamente a quanto previsto nel caso delle altre due Zone omogenee.

Laddove è di tutta evidenza che le citate "forme di collaborazione e sinergia" potranno essere realizzate anche a seguito del subentro di Tea Acque.

La soluzione ipotizzata non trova ostacolo neppure con riferimento alla circostanza che il ramo d'azienda verrebbe, nel caso di specie, trasferito da una società pubblica ad una società mista.

Da un lato, infatti, non consta che nel nostro ordinamento esistano una norma o un principio che precludano l'operazione nei termini anzi detti; dall'altro, ciò che rileva e che l'ordinamento si premura di garantire, è che il gestore subentrante abbia le caratteristiche richieste dalla legge per assumere la gestione del servizio. Circostanza che, nel caso di Tea Acque, è pacificamente accertata.

* * * * *

b) Se detto trasferimento possa avvenire a prescindere dal ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica.

Il quesito in esame trova il proprio ovvio fondamento nella circostanza che Indecast è una società pubblica e che quindi è necessario stabilire se e in che misura la stessa risulti assoggettata al rispetto di norme di diritto pubblico, volte a disciplinare l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni.

L'operazione societaria ipotizzata nelle pagine precedenti trova il proprio fondamento normativo, come già evidenziato, nel disposto del comma 2 bis dell'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, ai sensi del quale *"L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze stabilite"*.

Tale previsione normativa prevede che la successione fra gestori avvenga in forza di atti di natura civilistica, obiettivamente incompatibili con il ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica.

Tali atti devono per altro costituire l'esito di "procedure trasparenti". Detta previsione, palesemente riferita alla necessità che gli atti in argomento siano adottati in esito ad adeguata pubblicità e sulla base di valutazioni e stime obiettivamente dimostrabili, conforta a propria volta le conclusioni appena tratte, dal momento che non vi sarebbe stata necessità alcuna di dare corso a "procedure trasparenti" con riferimento a procedimenti, quali quelli ad evidenza pubblica, che lo sono per definizione.

Le conclusioni appena tratte trovano per altro riscontro anche in un ulteriore ordine di considerazioni.

Indecast ha natura di una società pubblica, riconducibile, con specifico riferimento alla materia che viene qui in rilievo, alla nozione di *"impresa pubblica"* ai sensi dell'art. 3, comma 28 del D. lgs. n. 163/2006, dal momento che il Comune di Castiglione delle Stiviere, avente veste di amministrazione aggiudicatrice, esercita su di essa un'influenza dominante, per il solo fatto di detenere la totalità del relativo capitale sottoscritto.

La sua natura di impresa esclude per altro che la stessa sia soggetta alle norme di carattere generale, applicabili alle pubbliche amministrazioni che non esercitano attività di impresa e che sono quindi qualificabili come pubbliche autorità. Al contrario, essa, in forza di detta natura, risulta quindi soggetta alle sole norme di diritto, specificamente volte a disciplinare l'attività delle imprese pubbliche.

Ciò rilevato, necessita poi aggiungere che le norme pubblicistiche, volte a sottoporre le imprese pubbliche al rispetto del codice dei contratti in relazione all'affidamento di appalti (d. lgs. n. 163/2006), trovano il proprio presupposto nella circostanza che dette imprese operano, in taluni settori, in posizione dominante. Ma detta ipotesi non ricorre, nel caso che ci occupa, sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, la cessione di ramo d'azienda è un contratto riconducibile alla nozione di compravendita e del tutto estraneo alla nozione di appalto pubblico. Dall'altro, e di conseguenza, Indecast, nella stipulazione di tale o di altro analogo contratto, non esercita alcuna posizione dominante, e dunque non è suscettibile di alterare le regole della concorrenza.


Da ultimo, preme rilevare che il ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica appare a maggior ragione non necessario (ed anzi non configurabile) nell'ipotesi in cui il trasferimento del ramo d'azienda avvenisse in forza di conferimento del medesimo, direttamente a favore di TEA S.p.a. In tal caso, infatti, si configurerebbe il semplice trasferimento di un bene (il ramo d'azienda) ad una società (TEA S.p.a.) di cui il conferente (il Comune di Castiglione delle Stiviere) è socio; e dunque verrebbe posta in essere un'operazione non riconducibile all'ambito di applicazione del d. lgs. n. 163/2006.

* * * * *


Riteniamo con ciò di aver dato risposta ai quesiti sottoposti. Restiamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità o chiarimento e, grati della fiducia accordataci, porgiamo

molti cordiali saluti.

Avv. Alberto Artigo Gianolio



Prof. Avv. Paolo Colombo



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Cons. Roberto Confalonieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Perghem

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio il **16 OTT 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castiglione delle Stiviere, **16 OTT 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Perghem

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Castiglione delle Stiviere,

16 OTT 2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, 3° comma,

Castiglione delle Stiviere,

IL SEGRETARIO GENERALE
